

soprannumero dovranno osservare le garanzie stabilite nella presente legge ».

COMANDINI, *relatore*. Non ho difficoltà ad accettare questo emendamento.

PRESIDENTE. Come sarebbe precisamente questo emendamento?

COMANDINI, *relatore*. All'ultimo comma dovrebbe essere sostituito quest'altro: « I comuni, nell'assumere i maestri in soprannumero, debbono osservare le garanzie stabilite nella presente legge ».

FERRARIS CARLO. Benissimo.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Accetto.

PRESIDENTE. L'articolo 2 risulterebbe dunque così redatto:

Art. 2.

La nomina, la conferma, il licenziamento di detti maestri saranno regolati dalle stesse norme attualmente in vigore per i titolari, salvo il caso di soppressione o riduzione di posti.

In caso di riduzione dei posti saranno licenziati i meno anziani.

I comuni, nell'assumere i maestri in soprannumero, devono osservare le garanzie stabilite nella presente legge, meno che nei casi di supplenze eventuali o temporanee in corso d'anno, alle quali non sia possibile provvedere con regolare assunzione di personale.

COMANDINI, *relatore*. Sta bene.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 2, così modificato.

(È approvato).

Art. 3.

Gli stipendi minimi da assegnarsi dai comuni ai maestri in soprannumero sono quelli determinati dalla tabella annessa alla legge 8 luglio 1904, n. 407.

Il diritto all'aumento sessennale del decimo dello stipendio decorre soltanto dal giorno della nomina a titolari.

FASCE, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASCE, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ho chiesto di parlare per pregare la Commissione di stabilire tassativamente che per questo articolo nessun carico viene all'erario dello Stato, ma che la spesa resta esclusivamente a carico dei comuni.

QUEIROLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUEIROLO. Avevo presentato un emendamento, ma rinuncio a svolgerlo; sottopongo solamente all'onorevole ministro una breve considerazione, che forse lo indurrà ad accettarlo.

È detto nell'articolo: « Il diritto all'aumento sessennale del decimo dello stipendio decorre soltanto dal giorno della nomina a titolari ».

Sta di fatto che attualmente i maestri in soprannumero, assistenti, assunti in servizio senza le norme regolamentari che questa legge ora stabilisce, hanno invece la decorrenza degli aumenti dei loro sessenni dal giorno in cui sono assunti in servizio. E questo è stabilito dal regolamento generale per l'istruzione elementare, regio decreto 3 febbraio 1908, n. 150, all'articolo 243, che dice: « L'aumento sessennale del decimo è dovuto, qualunque sia il carattere e la durata della nomina ».

E la Corte di appello di Venezia, il 23 dicembre 1902, stabiliva che i maestri elementari, anche provvisori e confermati di anno in anno, hanno diritto all'aumento del decimo a norma di legge.

Ora avviene che i maestri sono assunti in servizio senza formalità. Sarebbe ingiusto che da qui innanzi, mentre la legge provvede alla regolare assunzione di essi, dovessero perdere questo diritto che era già consentito loro. Per cui, vorrei pregare l'onorevole ministro di accettare il mio emendamento.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Sta bene.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

COMANDINI, *relatore*. Io dichiaro subito, piacendomi di eliminare ogni dubbio in proposito, che, desiderando la Camera questa larghezza, che è poi conforme a quanto è stabilito nel regolamento generale, la Commissione è ben lieta di accettare di sopprimere quel capoverso: « Il diritto dello aumento sessennale del decimo dello stipendio decorre soltanto dal giorno della nomina a titolari ». Questo soppresso, sarebbe invocabile la disposizione generale per la quale, qualunque sia la nomina, c'è il diritto all'aumento del decimo sessennale. (*Interruzione del deputato Queirolo*).

Ma, mi pare inutile, onorevole Queirolo, dal momento che c'è la disposizione generale del regolamento!

Per quello che riguarda l'osservazione fatta dall'onorevole Fasce, che è così vigile.